

Canone Unico Patrimoniale sulla diffusione di messaggi pubblicitari



COMUNE DI
VARZO

in concessione a

ICA

Dove presentare l'istanza ed ottenere informazioni

Presentazione istanza:

Comune di Varzo

Piazza Agnesetta 1 - Varzo (VB)

tel.0324-7001 - mail municipio@comune.varzo.vb.it

I.C.A. s.r.l. - Imposte Comunali Affini

Via Bagaini, 18 - 21100 Varese (VA)

Tel. 0332/830624 - mail: info@pec.icatributi.com

PRESUPPOSTO DEL CANONE

Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

SOGGETTO PASSIVO

È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ONERI IN CAPO AL SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è tenuto, **prima di iniziare la pubblicità**, a presentare al Comune o al soggetto gestore apposita domanda di autorizzazione come disciplinato dal Regolamento generale degli impianti, che assorbe l'obbligo dichiarativo in materia di determinazione del canone.

2. La richiesta di autorizzazione è sostituita da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, **prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari**, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

3. Nei casi indicati al punto precedente, lo svolgimento dell'attività pubblicitaria in assenza di dichiarazione, comporta l'applicazione delle maggiorazioni/indennità previste per esposizioni abusive.

4. In assenza di variazioni, la dichiarazione o l'autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il versamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga comunicata entro il 31 gennaio, la rimozione effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova istanza per l'autorizzazione, nei casi previsti, o nuova dichiarazione.

6. Art. 23 comma 4 C.d.s. "4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Regolamento attuativo C.d.s. art. 53 comma 6 "L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile;".

MODALITÀ APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il **mezzo pubblicitario**, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le

une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

INSEGNE D'ESERCIZIO

Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

PAGAMENTO DEL CANONE

1. L'ufficio competente, esperita l'istruttoria per il rilascio della concessione e autorizzazione, comunica al richiedente l'ammontare del canone da corrispondere obbligatoriamente prima del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per il canone annuale, qualora sia di importo sino ad € 750,00, il canone dovuto può essere corrisposto in due rate aventi scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio, per importi superiori ad €. 750,00 il canone dovuto può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio e il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate, aventi scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio e il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune

l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate.

CASISTICHE PUBBLICITARIE

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito nella delibera approvata dalla Giunta. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al punto 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto il canone è dovuto per anno solare ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza secondo i seguenti criteri:
 - a) Autoveicoli con portata superiore 3.000 kg;
 - b) Inferiore a 3000 kg;
 - c) Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie;
 - d) Veicoli circolanti con rimorchio.
4. Per i veicoli di cui al punto 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a 2 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura deliberata dalla Giunta Comunale Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, si applica il canone nella misura prevista deliberata dalla Giunta Comunale
8. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche

con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura deliberata dalla Giunta Comunale .

9. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

10. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o della sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

11. Per la pubblicità di cui al punto precedente effettuata per conto proprio dell'impresa, il canone dovuto è diminuito in misura del 50%.

12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, nella misura prevista deliberata dalla Giunta Comunale. Qualora la durata fosse superiore a trenta giorni, dopo tale periodo di applica una tariffa giornaliera ridotta del 50,00%.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - d) per esercizi commerciali ed artigianali situati in zone chiuse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto dell'80% per le forme pubblicitarie di durata inferiore a 3 giorni, ad eccezione degli striscioni che attraversano strade o piazze.

3. Le agevolazioni di cui al punto 1-d) decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

ESENZIONI

Sono esenti dal canone i messaggi pubblicitari e le insegne disciplinate dall'art. 1 comma 833 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 dalla lettera g) alla lettera q).